

ma anche per poter schermare i patrimoni

# piede in Italia molta resistenza

le istituire trust cosiddetti interni, ossia ove i soggetti siano italiani ed i beni nel territorio, con il solo elemento di estraneità dato dalla legge regolatrice». In particolare, l'avvocato sottolinea

il frequente ricorso allo strumento, «nell'ambito della protezione patrimoniale di soggetti deboli, sottoposti ad amministrazione di sostegno o minori di età. Alcuni trust hanno risolto le questioni patrimoniali

connesse alla crisi della coppia nell'ambito di accordi di separazione e divorzio. In altri casi il trust ha supportato un patto di famiglia agevolando il passaggio generazionale dell'impresa».

Anche in ambito commerciale, viene stato utilizzato a scopo di garanzia, per favorire concordati preventivi o agevolare la liquidazione volontaria».

## L'impiego del trust per il rientro dei capitali

Il rientro dei capitali facilitato dallo scudo fiscale del 2009-2010 ha visto crescere le operazioni di trust da parte dei clienti italiani. «La preferenza per questo strumento è dovuta alla sua caratteristiche di segregazione patrimoniale rispetto al patrimonio del disponente, spesso

un imprenditore», aggiunge Citarella. «In questo modo diversi contribuenti hanno inteso beneficiare delle opportunità derivanti dallo scudo fiscale e dalle emersione delle attività da essi detenute all'estero e contemporaneamente hanno protetto il patrimonio regolarizzato da possibili azioni da parte dei propri creditori».

## La differenza rispetto all'instestazione fiduciaria

L'ordinamento italiano riconosce diversi strumenti per la gestione di situazioni patrimoniali complesse, a cominciare dalle fiduciarie. «Il trust si distingue da questo strumento», spiega Claudia

Gregori, partner di **Legance**, «per l'effetto segregativo, cioè di separazione sui beni

posti nel trust nei confronti del disponente o settlor. Il disponente, infatti, una volta trasferiti tali beni nel trust, perde il controllo su di essi, né può condizionare la loro gestione da parte del trustee (il soggetto gestore del trust). L'elemento distintivo del trust è quindi il distacco definitivo ed effettivo dei beni dalla sfera soggettiva del disponente».

Gregori sottolinea la possibilità di ricorrere a questo istituto anche «per la detenzione di partecipazioni azionarie o in alcune operazioni di finanziamento all'interno del gruppo che possono richiedere le segregazioni temporanee di determinati beni del patrimonio di una controllata o della sua totalità: ad esempio,

perché questi devono costituire la garanzia per il finanziamento dell'operazione e devono essere tenuti indenni dai rischi della politica di gruppo. Si assiste a quest'ultimo utilizzo del trust in situazioni come i finanziamenti per la costruzione di navi, aeromobili e nelle

operazioni di leasing». Il trust, in questo caso, si scioglie poi con il soddisfacimento integrale del debito a garanzia del quale sono stati posti i beni in trust. Inoltre il trust può essere utilizzato anche per la gestione di patti di sindacato. «In questo caso si fa ricorso al trust di scopo o con beneficiari determinati, a seconda delle finalità che si intendono realizzare», aggiunge Gregori. «I patti parasociali sono essenzialmente funzionali al raggiungimento di determinate finalità societarie, come la stabilità degli assetti proprietari e del governo della società».

«Inoltre il trust può essere utilizzato anche per la gestione di patti di sindacato. «In questo caso si fa ricorso al trust di scopo o con beneficiari determinati, a seconda delle finalità che si intendono realizzare», aggiunge Gregori. «I patti parasociali sono essenzialmente funzionali al raggiungimento di determinate finalità societarie, come la stabilità degli assetti proprietari e del governo della società».

© Riproduzione riservata



Maria Grazia Monegat



Claudia Gregori

**Il rientro dei capitali facilitato dallo scudo fiscale del 2009-2010 ha visto crescere le operazioni di trust da parte dei clienti italiani. La preferenza per lo strumento è dovuta alla sua caratteristiche di segregazione patrimoniale**

## PEZZULICH, STUDIO CARNELUTTI

### Ma gli italiani preferiscono affidarsi alla tradizione

Incertezze interpretative, difficoltà di comprensione dello strumento e preferenza per le alternative note. Sono i tre elementi che lasciano il trust in una dimensione di nicchia secondo l'analisi di **Mirko Pezzulich (Studio Carnelutti)**. «Dalla nostra esperienza, lo strumento è stato utilizzato molto poco durante lo scudo fiscale. Gli italiani hanno preferito avvalersi delle classiche schermature - società fiduciarie e così via - offerte dal sistema bancario e finanziario», commenta Pezzulich.

«Questo a causa in primo luogo della «mancata regolamentazione nazionale e poca convenienza fiscale. Applicare in Italia norme e regolamenti previsti per un altro paese non è semplice, né immediato. Trasferire attività finanziarie ad un Trust generalmente significa realizzare plusvalenze, soggette a tassazione».

© Riproduzione riservata



Mirko Pezzulich

Supplemento a cura di **ROBERTO MILLIACCA**  
rmiliacca@class.it

## LOCONTE, LOCONTE & PARTNERS

### La crisi sta spingendo per l'ingresso dello strumento

**Stefano Loconte**, managing partner di **Loconte & Partners**, coordinatore della Commissione di Studio sul Trust avviata da Asla e titolare della cattedra sul Diritto dei Trust presso l'Università degli Studi LUM «Jean Monnet» di Casamassima (Bari), vede al contrario un'applicazione crescente dello strumento: «Il trust è molto più diffuso di quanto si possa immaginare, riceviamo richieste quasi su base quotidiana». Loconte lega la crescita in particolare alla situazione economica: «Di fronte all'incer-

tezza attuale sta crescendo l'esigenza di proteggere i patrimoni e questo strumento appare molto adatto a soddisfare questa necessità, in particolare per la sua duttilità rispetto ad altre soluzioni». Un discorso che Loconte non limita solo ai detentori di grandissimi patrimoni: «E' capitato di utilizzare lo strumento anche per importi intorno al milione di euro o meno», specifica, «con la particolarità che in questi

caso non ci si è affidati a trustee professionisti, ma a persone di fiducia del titolare del patrimonio».



Stefano Loconte